cooperativa edificatrice
la benefica di novate milanese
Società Cooperativa - Via XXV Aprile, 37 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)
Tel. 02 3544913 - Fax 02 33240152 - e-mail: info@labenefica.it - www.labenefica.it

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede
1. E' costituita, con sede nel Comune di Novate Milanese, la Società cooperativa edilizia di abitazione denominata
"Cooperativa Edificatrice La Benefica di Novate Milanese - Società Cooperativa".
2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà trasferire la sede sociale all'interno del Comune di Novate Milanese, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata – Adesioni
1. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. La Cooperativa si iscrive nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle Società Cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.
3. La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e sue articolazioni settoriali e locali.

Articolo 3 - Scopo Mutualistico
1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini.
2. La Cooperativa è retta da scopo mutualistico e senza finalità di lucro svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la cooperativa ed i soci, sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 del codice civile. Si precisa comunque, con riferimento ai rapporti mutualistici, che la cooperativa è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con i regolamenti, di instaurare ed svolgere rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' altresì espressamente prevista la facoltà per la cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni di tali rapporti sono caso per caso stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.
3. Per perseguire lo scopo di cui al primo comma la Cooperativa può istituire un Fondo di Solidarietà alimentato con contribuzioni volontarie dei soci ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, nonché eventualmente dalla stessa Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione, con funzione di supportare i soci e le loro famiglie che vengano a trovarsi in condizioni di necessità e precarietà.

Il Fondo di Solidarietà è considerato "Bene di terzi" ed è gestito da soggetti diversi dalla Cooperativa sulla base di convenzione con la stessa.

Articolo 4 – Oggetto sociale

1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in godimento, o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili residenziali e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, con assoluto divieto di cessione in proprietà degli alloggi sociali, nonché, in via accessoria o strumentale, la gestione di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale, la elevazione e la tutela della salute dei soci, nonché attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

Le costruzioni dovranno possibilmente essere inserite in complessi organici di insediamento, comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attività culturali, ricreative e sportive, in modo da garantire la migliore qualità dell'abitare.

2. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Cooperativa può:

a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana.

c) assegnare in godimento ai soci le unità immobiliari ad uso abitativo comprese negli edifici sociali, ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi, e che non comportino il trasferimento della proprietà;

d) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni;

e) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

f) avvalersi di tutte agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non;

g) ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale;

h) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa che dei soci;

i) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;

l) essere socia di società per azioni, a responsabilità limitata o Cooperative in conformità alle leggi vigenti;

m) consorziarsi con altre cooperative o società di altra natura per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;

n) quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;

o) partecipare a Gruppi Cooperative paritetici di cui all'art. 2545 *septies* del Codice Civile;

p) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La Cooperativa può altresì:

a) promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell'edilizia residenziale;

b) promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l'utilizzazione di energia alternativa.

4. La Cooperativa, in conformità con il carattere mutualistico della società, per il perseguimento dei propri scopi sociali, si propone di:

a) fornire ai propri soci beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;

b) remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e risparmio;

c) informare adeguatamente i soci affinché siano messi nelle condizioni di poter partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economici, culturali e sociali, alla cui realizzazione deve tendere l'attività della Cooperativa;

d) promuovere e partecipare a tutte le attività e a quei servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e mutualistici che favoriscono l'organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo di una democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

e) contribuire alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale della società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilitate o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati di opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa e che, se straniere, siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.

3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

4. Possono essere soci altresì le persone giuridiche, preferibilmente società cooperative, applicandosi ove compatibile quanto previsto al precedente punto 5.2; gli amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che non esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della cooperativa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa avvalendosi della modulistica appositamente predisposta dalla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;

b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere,

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Cooperativa e di possedere i requisiti indicati all'articolo 5.

2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno godimento dei suoi diritti.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2 Codice civile.
2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci
1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:
a) sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
b) versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione, se prevista, da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio è tenuto:
a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
b) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
c) a comunicare mediante lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio, o comunque con altro mezzo che consenta la prova della ricezione da parte della Cooperativa;
d) a produrre alla Cooperativa documenti e certificazioni dalla stessa richiesti per la verifica in qualsiasi momento dei requisiti previsti all'art. 5.
3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.
4. Qualora sia stata deliberata la costituzione del Fondo di Solidarietà di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto, i soci possono contribuire volontariamente versando annualmente a titolo di contributo al Fondo, l'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione fino ad un massimo del 2% (due per cento) delle somme dovute dai soci assegnatari previste dal presente statuto, secondo le previsioni del Regolamento per la gestione del Fondo di Solidarietà che sarà approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. e).

Articolo 9 - Diritti dei soci
1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Cooperativa, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
2. I soci hanno diritto di essere tempestivamente informati sulle attività svolte per il conseguimento dell'obbiettivo sociale e di formulare proposte e suggerimenti coerenti con esso.
La Cooperativa, si dota di strutture idonee ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
La Cooperativa ai sensi del comma precedente promuove la creazione di strutture, strumenti organizzativi, comitati, anche di quartiere, la cui attività è normata da appositi regolamenti.

3. I soci che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

3. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che:

- i rapporti mutualistici col socio receduto si risolvano con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato;

oppure

- i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;

oppure

- al contrario, che non venga meno l'obbligo di completare la esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 11 - Esclusione del socio

1. La esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa;

b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società, purché l'inadempimento sia grave, e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa, purché l'inadempimento sia grave. E' considerata grave inadempimento la mancata corresponsione di due canoni di godimento e relative spese, dopo aver ricevuto i relativi solleciti di pagamento;

d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio e relative pertinenze non lo occupi o lo ceda in uso ad altri;

e) sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f) ometta di comunicare alla Cooperativa gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio;

g) non produca i certificati e i documenti richiesti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera "a";

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione, previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Articolo 12 - Decesso del socio

1. Ove chiamati all'eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli ed i genitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Cooperativa.

2. Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro 6 mesi dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio. Trascorso inutilmente il termine di 6 mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

5. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 17. La liquidazione di tale importo – eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo e della eventuale tassa di ammissione.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III – PARTECIPAZIONI - PRESTITI

Articolo 14 - La partecipazione sociale

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 15 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale, con particolare riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2.
2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.
4. La raccolta del risparmio è consentita nei confronti dei soci regolarmente iscritti nei termini di Legge con modalità e limiti derivanti dalle disposizioni emanate dalle autorità finanziarie competenti. La raccolta del risparmio non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti dalla legge in vigore e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono separatamente evidenziati i prestiti sociali, suddivisi per classi di durata dei vincoli eventualmente applicati, le forme di garanzia adottate o lo schema di garanzia al quale la Società abbia aderito, nonché l'entità del rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50% (cinquanta per cento) della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI

Articolo 16 - Patrimonio della Cooperativa
1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale;
c) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
e) da eventuali liberalità, lasciti o donazioni ricevute dalla Cooperativa.
2. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 - Ristorni
1. L'assemblea che approva il bilancio di esercizio potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ripartire ai soci una parte dell'avanzo di gestione generato dall'attività svolta con i soci, determinata con le modalità e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al successivo comma 2, anche mediante aumento proporzionale del valore delle quote di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 14.
2. L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali erogare il ristorno, in ogni caso in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Art. 18 - Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente
f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente
g) la restante parte a riserva straordinaria.
La stessa assemblea delibera altresì sulla eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo.

TITOLO V - ORGANI DELLA COOPERATIVA

Articolo 19 - Organi della Cooperativa
1. Sono organi della Cooperativa:
a) L'Assemblea dei soci
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Presidente della Cooperativa
d) Il Collegio sindacale.

Articolo 20 - Natura dell'Assemblea dei soci
1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 21 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;

1.b. scioglimento anticipato della Cooperativa;

1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;

1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge;

2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore legale dei conti o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico della revisione legale dei conti

2.c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico della revisione legale della Società.

2.d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

2.e in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

2.f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

2.g. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti;

2.h. nomina della Commissione Elettorale composta da sette soci, le cui funzioni sono stabilite in un apposito regolamento, fatto salvo comunque il diritto di ciascun socio a candidarsi alla carica di Amministratore della Cooperativa;

2.i. nomina della Commissione Tecnica composta da tre membri, le cui funzioni sono stabilite in un apposito regolamento;

Articolo 22 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inoltre inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente, inviata al domicilio risultante dal Libro Soci, o, in alternativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In quest'ultimo caso il Consiglio di Amministrazione, provvederà inoltre alla diffusione dell'avviso di convocazione anche con altri mezzi scelti a sua discrezione.

3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in un Comune della Provincia di Milano.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da

almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 23 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. Non hanno diritto di voto i soci che siano gravemente inadempienti nei confronti della Cooperativa ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera "c".

I soci con anzianità di iscrizione inferiore a 90 giorni possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio, sia persona fisica che persona giuridica, ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Lo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, nonché il cambiamento dell'oggetto sociale, limitatamente al divieto di cessione degli alloggi di proprietà sociale, dovranno essere approvati dall'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dai due terzi dei soci aventi diritto di voto.

6. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o da altro socio designato dall'assemblea stessa. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario.

Ove il Presidente dell'assemblea lo ritenga necessario od opportuno verranno designati degli scrutatori nominati dal Presidente stesso, conformandosi, ove sussistessero, alle norme regolamentari in materia.

Nel caso del voto per corrispondenza la nomina degli scrutatori è necessaria ed essa dovrà essere effettuata anteriormente alla spedizione degli avvisi di convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione.

8. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Il voto può essere dato per corrispondenza quando ciò sia stato specificatamente indicato nell'avviso di convocazione e solo quando esso riguardi modifiche statutarie per le quali siano richieste maggioranze qualificate. Il voto per corrispondenza deve essere inviato alla sede indicata nell'avviso di convocazione; deve essere espresso in forma scritta su apposita scheda a ciò predisposta.

La scheda recante l'espressione del voto per corrispondenza deve essere spedita a mezzo posta ordinaria o recapitata a mano negli orari di consegna di cui infra.

In tale ultimo caso nell'avviso di convocazione il Consiglio di Amministrazione deve indicare i luoghi di raccolta, che devono essere accessibili al pubblico, e gli orari di consegna alla presenza degli scrutatori.

Le schede saranno ricevute in busta chiusa ed acquisite dagli scrutatori in numero sufficiente per assicurare il servizio.

Ogni scheda dovrà contenere il testo della delibera proposta e il socio dovrà in calce a ciascuna di esse scrivere di proprio pugno SI o NO nonché apporre la propria sottoscrizione e il proprio nome e cognome in stampatello onde rendere il voto nominativo; in caso contrario la scheda sarà ritenuta invalida.

L'assemblea non può tenersi esclusivamente col voto per corrispondenza.

Sono utili, sia ai fini della costituzione dell'assemblea che ai fini della validità delle deliberazioni, i voti pervenuti o consegnati alla Cooperativa entro la data e l'ora fissati per la prima convocazione. Qualora per la prima convocazione i voti pervenuti non raggiungano il quorum necessario, l'assemblea si terrà in seconda convocazione nella quale conservano la loro validità i voti pervenuti per la prima, ai quali si aggiungono quelli pervenuti entro la data e l'ora fissati per la seconda convocazione.

Il loro scrutinio deve avvenire anteriormente all'assemblea.
Il socio che abbia smarrito o deteriorato la scheda di votazione può chiederne un duplicato.
I voti espressi per corrispondenza debbono essere conservati agli atti sociali nei termini di legge e citati nel verbale dell'assemblea.
Il socio che abbia espresso il voto per corrispondenza può partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare altri soci, salvo che non siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, nel qual caso i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 24 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci
I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio esclusi i soggetti a ciò legalmente impediti.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.
La deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie nelle quali le deliberazioni vengano assunte con la maggioranza assoluta dei voti, ciascun socio può rappresentare per delega un solo socio.
Nelle assemblee straordinarie di cui al punto 5 dell'articolo 23 nelle quali le deliberazioni vengano invece assunte con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. E' esclusa la delega nel voto espresso per corrispondenza.

Articolo 25 - Assemblee separate
1. Qualora la Cooperativa abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'art. 2540 c.c., è previsto lo svolgimento di assemblee separate.
2. In tal caso, l'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.
3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità prevista per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno quindici giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.
5. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.
6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea ordinaria dei soci.
7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.
8. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.
9. Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni relative all'assemblea ordinaria. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.
10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 26 - Composizione del Consiglio di amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di sette ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno 90 giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

5. I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

6. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

7. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitate uffici direttivi, ovvero ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati di opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, ovvero sia dichiarato fallito;

b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

c) non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso del mandato o a più di due adunanze dell'Assemblea nel corso di ciascun mandato.

8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 27 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il numero dei componenti il Comitato Esecutivo dovrà essere comunque essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica.
5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.
6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 28 - Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:
a) verificare, ove ritenuto opportuno, il possesso da parte dei Soci dei requisiti di cui all'art. 5, anche richiedendo agli stessi la produzione di idonea certificazione;
b) assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
c) proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
d) convocare l'Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee separate;
e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
f) predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
g) deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
h) deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio del Comune di Novate Milanese, nonché la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; in particolare, fra l'altro, deliberare la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunziare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
j) transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
k) deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
l) assumere, con le forme contrattuali ritenute opportune, e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;

.. m) nominare, con le forme contrattuali ritenute opportune, direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone la mansioni ed i compensi;

n) provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile;

o) valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;

p) redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 *ter* e 2506 *bis*
del Codice Civile;

q) deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile;

r) redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

s) assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;

t) deliberare, nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 4, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;

u) deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 *septies* Codice Civile.

Articolo 29 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, comunque almeno una volta al trimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, per fax, o con qualsiasi altro mezzo, anche informatico o telematico, che consente la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.

3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte da un incaricato designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

Articolo 30 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:

a) stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale

b) incassare le somme dovute alla Cooperativa, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

c) stare in giudizio per conto della Cooperativa, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

d) curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

f) curare la tenuta del libro dei soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

g) provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 31 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge anche due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni.

2. Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti all'apposito albo.

3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b) i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c) coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati di opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, o sia stato dichiarato il fallimento;

d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.

7. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione assembleare di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 32 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
2. Fino a quando la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio sindacale, la revisione legale dei conti della Cooperativa.
3. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;
b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali;
c) accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;
e) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
f) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
g) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;
h) cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;
i) provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
5. Per l'esecuzione della revisione legale dei conti il Collegio, in particolare:
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
c) esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento della revisione legale dei conti della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore legale dei conti o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico della revisione legale dei conti della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
7. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 33 - Revisione legale dei conti

1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è effettuata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio sindacale.

3. Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

a) i Sindaci delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

c) coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero ne sia stata dichiarata la recidiva per qualsiasi reato, ad esclusione dei reati di opinione o comunque connessi alla manifestazione del pensiero, o sia stato dichiarato il fallimento;

d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;

d) può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili alla revisione legale dei conti e può procedere ad ispezioni;

e) scambia tempestivamente con il Collegio sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;

f) documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

7. L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 *bis* del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei

voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 *duodecies* del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste dal presente Statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 35 - Requisiti mutualistici

Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 18, 4° comma), non ripartibilità delle riserve (art. 16, 2° comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 34, 2° comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 36 - Conciliazione stragiudiziale

1. Qualora l'Associazione Regionale delle Cooperative di Abitanti, alla quale la Cooperativa ha aderito, abbia costituito l'Organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, è demandata a tale Organismo la conciliazione delle controversie riguardanti le seguenti materie:

a) accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto sociale;

b) azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori generali e i liquidatori della Cooperativa;

c) trasferimento delle quote sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti;

d) qualsiasi controversia riguardante i prestiti sociali.

2. Il tentativo di conciliazione si svolge seguendo la procedura prevista dal regolamento predisposto dall'Associazione Nazionale delle Cooperative di abitanti, che deve prevedere modalità di nomina del Conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore. Il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale ove ha sede la Società e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4. Se la conciliazione non riesce, il procedimento si conclude con una proposta del Conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il Conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il Conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.
5. Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'articolo 40, commi da 3 a 6, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 39, commi 1 e 2, dello stesso decreto.

Articolo 37 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni.

agg. Maggio 2013